

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6654 del 13/12/2017
Oggetto	Modifica ed Integrazione e Voltura intestazione alla ditta individuale B.E.A. di Baruffaldi Alberto del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 3/B c.a.p. 40050, originariamente intestato alla società B.E.A. snc di Baruffaldi Andrea e C.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6876 del 12/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica ed Integrazione e Voltura intestazione alla ditta individuale **B.E.A. di Baruffaldi Alberto** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 3/B c.a.p. 40050, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae Sac di Bologna con Det-Amb-2016-1029 del 14/04/2016 rilasciato in data 03/06/2016 dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con Autorizzazione Unica n.8/2016 con scadenza di validità in data 03/06/2031 originariamente intestato alla società B.E.A. snc di Baruffaldi Andrea e C.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la Modifica ed Integrazione e la Voltura dell'intestazione alla ditta individuale B.E.A. di Baruffaldi Alberto (C.F. BRFLRT78C17A944U e P.I. 03332221203) del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n.3/B c.a.p. 40050 Loc.Ponterivabella, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1029 del 14/04/2016 e rilasciato in data 03/06/2016 dal SUAP Associato per i Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro con Autorizzazione Unica³ n. 8/2016, con scadenza di validità in data 03/06/2031, precedentemente intestato alla società B.E.A. s.n.c. di Baruffaldi Andrea & C. (C.F. e P.IVA 01702891209), in seguito a variazione intestazione ed aggiornamento della documentazione tecnica di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi del D.P.R. 160/2010

riferimento;

2. Attesta che con la presentazione della documentazione tecnica relativa allo stato di fatto al termine dei lavori, preso atto che il Comune di Monte San Pietro, visto il parere aggiornato di Hera Spa, nulla ha segnalato di ostativo, è stato ottemperato alla specifica prescrizione di cui all'Allegato A dell'AUA vigente. Tale documentazione di seguito elencata costituisce riferimento dello stato autorizzato per la matrice scarico in pubblica fognatura:
 - Planimetria rete fognaria datata Gennaio 2017;
 - relazione tecnica datata 28/02/2017;
 - dichiarazione di conformità delle opere realizzate datata 28/02/2017;
 - documentazione fotografica datata 28/02/2017;
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
5. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta individuale B.E.A. DI BARUFFALDI ALBERTO (C.F. BRFLRT78C17A944U e P.IVA 03332221203) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 3/B c.a.p. 40050 Loc. Ponterivabella, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Baruffaldi Alberto, in qualità di Titolare della ditta individuale, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro comunicazione di modifica non sostanziale e voltura intestazione della vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1029 del 14/04/2016 e rilasciato in data 03/06/2016 dal

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SUAP Associato per i Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro con Autorizzazione Unica n. 8/2016, con scadenza di validità in data 03/06/2031, originariamente intestato alla società B.E.A. snc di Baruffaldi Andrea e C.

- Il S.U.A.P. Associato per i Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 14331 del 21/03/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/03/2017 al PGBO/2017/6191 confluito nella **Pratica SINADOC 29994/2017**, ha trasmesso la comunicazione di Modifica non sostanziale per aggiornamento documentazione tecnica di riferimento del succitato provvedimento A.U.A.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 53068 del 20/10/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/10/2017 al PGBO/2017/24508, ha trasmesso il parere favorevole condizione di Hera Spa Prot.gen.47937 del 12/05/2017
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste e valutata non sostanziale quanto comunicato, preso atto del parere di Hera Spa e del silenzio assenso del Comune di Monte San Pietro per la matrice scarico in pubblica fognatura, effettuate opportune verifiche delle visure camerali della ditta cessata e della ditta subentrante, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica non sostanziale e Voltura intestazione vigente AUA, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 03/06/2031** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴ per Voltura intestazione e comunicazione modifica non sostanziale. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**
- Voltura intestazione AUA pari a € 26,00. ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE;
- Allegato A - matrice comunicazione scarico acque reflue industriali cod. tariffa 12.04.01.07 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 12/12/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁵

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁵ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della società BEA di Baruffaldi Alberto di proprietà della Ditta S.E.M.

Via Lavino n.3/B - Comune di Monte San Pietro

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Lavino classificato dal Comune di Monte San Pietro (visti i pareri di Hera S.p.A. Prot.n. 31955 del 07/03/2014, Prot.n. 28421 del 01/03/2016), “scarico di acque reflue” industriali, domestiche e meteoriche originate dall'attività dell'impianto di Distributore carburanti e autolavaggio.

Prescrizioni

Considerato il silenzio assenso del Comune di Monte San Pietro si applicano le prescrizioni di Hera S.p.A. espresse con parere Prot.n. 47937 del 12/05/2017. Parere riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Modifica ed Integrazione e Voltura intestazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro:

- Documentazione di fine lavori pervenuta agli atti di Arpae Sac di Bologna al PGBO/2017/6161 del 21/03/2017 e composta da:
 - Lettera di trasmissione datata 28/02/2017;
 - Schema fognature realizzato datato Gennaio 2017
 - Relazione tecnica datata 28/02/2017
 - Dichiarazione conformità delle opere realizzate datata 28/02/2017
 - documentazione fotografica.

Pratica Sinadoc n. 29994/2017

Documento redatto in data 12/12/2017

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo don Dossetti 10

40053 LOCALITA' CREPELLANO

VALSAMOGGIA BO

Originale PEC

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 12 maggio 2017

Prot. gen. 47937

ns. rif. Hera spa Data prot.: 21-03-2017 Num. prot.: 0030191

Parere Hera SpA del 7 marzo 2014 prot. gen. 31955

PA&S numero 182/2014

Oggetto: Fine Lavori realizzazione rete fognaria di cui alla AUA, pratica SUAP 2350/15, DET-AMB-2016-1029 del 14/04/2016 intestata a Impresa "B.E.A. Snc di Baruffaldi Andrea & C."- Distributore di carburanti con impianto di lavaggio auto sito in Via Lavino n. 3/B, Località Ponterivabella - Comune di Monte San Pietro (BO).

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, domestiche, industriali, meteoriche di dilavamento, provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio automatico sito in VIA LAVINO n. 3/B, Località Ponterivabella - Comune di Monte San Pietro (BO), presentata dalla Ditta "**B.E.A. di Baruffaldi Alberto**", all'Unione di Comuni Valle del Samoggia - SUAP Associato: Pratica n.986/12; considerato che il Parere espresso da Hera SpA in data 7 marzo 2014 prot. gen. 31955, riporta l'indicazione di presentare, al termine dei lavori, "*la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto o allo stato di fatto allegato. La planimetria (in scala 1:200 minima) dovrà contenere l'esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore, del/i punto/i di installazione della/e valvola/e di intercettazione dello scarico, del sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura, riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento, l'ubicazione degli impianti di trattamento, completi di relazione tecnica, planimetria e sezioni. Della/e valvola/e di intercettazione e del/i sistema/i di misurazione dovrà essere allegata documentazione fotografica*";

preso atto della dichiarazione che durante la realizzazione delle opere relative alla rete fognaria sono state eseguite modifiche al tracciato delle tubazioni;

preso atto della dichiarazione che tali modifiche non hanno comportato una variazione della qualità/quantità delle acque reflue da scaricare, né una diversa destinazione/ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento;

esaminata la documentazione presentata dalla Ditta, comprendente:

- schema fognature realizzato;
- relazione tecnica;

- dichiarazione di conformità delle opere realizzate;
- documentazione fotografica;

verificato che l'insediamento origina acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ad uso del personale e dei clienti; acque meteoriche di dilavamento piazzale raccolte in vasca di prima pioggia con trattamento di separazione sabbie/oli; acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio, pretrattate in impianto aziendale di tipo chimico fisico;

preso atto dalla documentazione presentata che sono presenti pozzetti di campionamento in uscita dalla vasca di trattamento dei reflui prodotti dall'autolavaggio (indicato "C1" in planimetria), e in uscita dal trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (indicato "C2" in planimetria); preso atto della dichiarazione che la tubazione in uscita dall'area della stazione sarà resa intercettabile mediante la presenza di un pozzetto con all'interno una valvola di sezionamento della condotta;

preso atto della dichiarazione che le acque meteoriche provenienti dalle coperture della pensilina e del fabbricato saranno raccolte ed inviate direttamente alla pubblica fognatura presente su Via Lavino, in quanto "nella zona non è possibile recapitarle in acque superficiali"; considerato che gli scarichi di cui sopra sono immessi nella pubblica fognatura di Via Lavino afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico"), raccolte e trattate per il volume della prima pioggia, e le acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio, dopo trattamento depurativo nell'impianto aziendale descritto in premessa;**
- **le acque reflue di cui sopra, industriali e di prima pioggia, dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.